



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 492 DEL 05/04/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
ANESTESIOLOGICHE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione n. 202 del 20 febbraio u.s. è stato disposto di stipulare con l'ASST Bergamo Est di Seriate apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche anestesiologiche, al fine di garantire la copertura di turni di sala operatoria e turni di guardia attiva nei termini riportati nel testo allegato al citato provvedimento;

Ricordato che con nota in data 29 febbraio, prot. n. U.0008977, la stessa ASST ha chiesto di ridiscutere le condizioni dell'accordo precedentemente condivise, dato che le prestazioni garantite dai professionisti di questa azienda con la sottoscrizione della convenzione non avrebbero soddisfatto il fabbisogno derivante dalla carenza di personale medico;

Evidenziato che a seguito dell'incontro tenutosi tra le direzioni strategiche presso la sede di questa azienda – previa acquisizione del parere del direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e area critica – è stata dichiarata la disponibilità ad assicurare mensilmente un maggior numero di turni complessivi, previa programmazione mensile da concordare tra le parti;

Evidenziato, inoltre, che con e-mail del 2 aprile scorso, l'ASST Bergamo Est di Seriate ha confermato la necessità – già emersa nel confronto tra i responsabili della programmazione della turnistica mensile – di prevedere anche l'effettuazione di turni di guardia notturna alle medesime condizioni economiche di quelli diurni, entro il numero complessivo già concordato;

Visto il testo della convenzione, riformulato sulla base degli accordi intervenuti, preliminarmente approvato dall'ASST Bergamo Est, come da comunicazione agli atti;

Rilevata la necessità di formalizzare le nuove intese raggiunte, dando atto che la convenzione allegata al presente provvedimento sostituisce integralmente quella approvata con la richiamata deliberazione n. 202 del 20 febbraio scorso;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con l'ASST Bergamo Est di Seriate la convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche anestesilogiche, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento, precisando che detta convenzione sostituisce integralmente quella approvata con deliberazione n. 202 del 20 febbraio scorso;
2. di disporre che i maggiori proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione – stimati in ulteriori € 572.000,00 rispetto a quelli quantificati con la citata deliberazione n. 202 del 20 febbraio - siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte del direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e area critica o suo delegato e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

ASST Bergamo Est, con sede legale in Seriate (BG), Via Paderno n. 21, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-bergamoest.it, C.F. e Partita IVA n. 04114380167, nella persona del Direttore generale dott. Marco Passaretta, legale rappresentante

“ASST Papa Giovanni XXIII” e “ASST Bergamo Est” d’ora in poi definite congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

PREMESSO CHE:

- l’ASST Bergamo Est ha chiesto all’ASST Papa Giovanni XXIII di potersi avvalere della consulenza di dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (d’ora in poi detti anche “Professionisti”) per l’erogazione di prestazioni anestesilogiche nel corso di interventi chirurgici programmati e la copertura di turni di guardia diurna e di reperibilità notturna;

- l’ASST Papa Giovanni XXIII:

✓ con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste da soggetti esterni;

✓ considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività

	istituzionali;	
✓	ha acquisito dal direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e area critica parere favorevole allo svolgimento delle attività, avendo verificato tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso le strutture che afferiscono al Dipartimento la disponibilità dei Professionisti che svolgeranno l'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità al di fuori dell'orario di servizio;	
-	le Parti danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto e si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
2.1	L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna ad assicurare l'erogazione di prestazioni anestesiolgiche richieste dall'ASST Bergamo Est per il tramite dei dirigenti medici anestesisti in servizio presso il Dipartimento di emergenza urgenza e area critica, con rapporto di lavoro esclusivo, che abbiano dato la loro disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione in applicazione del regolamento aziendale citato in premessa e della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023.	
2.2	L'attività specialistica viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro, compatibilmente	
		<i>pag. 2 di 7</i>

	prestata a favore dell'ASST Bergamo Est alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e	
	contabilità dell'Azienda, che procederà mensilmente alla fatturazione all'ASST Bergamo	
	Est.	
	3.4 L'ASST Bergamo Est dovrà liquidare le fatture entro 60 (sessanta) giorni	
	dall'emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'ASST	
	Papa Giovanni XXIII.	
	3.5 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
	presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento	
	virtuale al momento della sottoscrizione.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1 La presente convenzione ha validità dall'1 maggio 2024 al 30 aprile 2025, senza	
	facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga	
	della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto	
	sottoscritto dalle Parti.	
	4.2 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima	
	dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90	
	giorni da comunicarsi per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono	
	destinati.	
		<i>pag. 4 di 7</i>

	5.3 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4 Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento	
	UE 679/2016.	
	5.5 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a	
	rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale	
	pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.	
	5.6 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà	
	essere posta in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII per le attività svolte dai Professionisti	
	presso i presidi ospedalieri afferenti all'ASST Bergamo Est, che garantisce la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile, escludendo in ogni caso anche ogni forma di	
	rivalsa nei confronti dell'ASST Papa Giovanni XXIII, atteso che il rapporto convenzionale	
	con gli utenti è a esclusivo carico dell'ASST Bergamo Est.	
	5.7 Le Parti concordano che sono escluse a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII le	
	coperture dei rischi per infortunio, compreso quello in itinere, collegati all'attività oggetto	
	della presente convenzione svolte presso i presidi ospedalieri afferenti all'ASST Bergamo	
	Est, nelle forme e con le limitazioni definite dall'INAIL.	
	5.8 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte all'indirizzo indicato	
		<i>pag. 5 di 7</i>

nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ASST sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,

IMPOSTA DI BOLLO

8.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2 Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione delle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata all'ASST Bergamo Est in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di 7 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per l'ASST Bergamo Est

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

dott. Marco Passaretta

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 497/2024)

Oggetto: CONVENZIONIE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANESTESIOLOGICHE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 04/04/2024

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.497/2024

ad oggetto:

CONVENZIONIE CON L'ASST BERGAMO EST DI SERIATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANESTESIOLOGICHE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
